

(N. 2099)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CARMAGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1951

Soppressione delle Casse pensioni autonome
in funzione presso il Politecnico di Torino ed altre Università.

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni lo Stato e gli Enti pubblici hanno adottato una serie di provvedimenti, in virtù dei quali si è potuto realizzare un graduale miglioramento delle pensioni concesse al dipendente personale.

A nessuno sfugge il valore, soprattutto etico, di questi provvedimenti, mercè i quali, attraverso deroghe al meccanismo generale delle pensioni, si è riconosciuto il principio che le pensioni stesse debbono essere adeguate al valore « reale » delle ritenute a suo tempo effettuate sugli stipendi.

Non mancano, peraltro, categorie di pubblici impiegati cui (per la singolarità degli ordinamenti degli Enti presso cui hanno prestato servizio), quei provvedimenti non hanno potuto recare alcun beneficio diretto o indiretto.

Ci si intende qui riferire a talune categorie di personale, dipendente da Istituti di istruzione universitaria. Caso tipico: quello del personale del Politecnico di Torino.

Presso il predetto Politecnico fu istituita, a norma della legge 8 luglio 1906, n. 321 e

del Regolamento approvato con regio decreto 5 gennaio 1908, n. 98, una « Cassa pensione autonoma » funzionante con le stesse norme che si riferiscono al trattamento di quiescenza statale.

Alla Cassa medesima venne iscritto tutto il personale di ruolo dipendente dal Politecnico, assunto sino alla data del 30 novembre 1924 se appartenente alla categoria degli aiuti ed assistenti; sino al 14 ottobre 1927 se appartenente alla categoria degli amministrativi, dei tecnici e dei subalterni, e sino al 30 giugno 1937 se professori di ruolo.

Infatti, come da disposizioni di cui al Regolamento interno pubblicato sul « Bollettino ufficiale » del Ministero dell'educazione nazionale in data 25 marzo 1930, n. 12, parte 1^a, il personale aiuto ed assistenza assunto dal 1^o dicembre 1924 ed il personale amministrativo, tecnico e subalterno assunto dal 15 ottobre 1927 non hanno diritto a trattamento di quiescenza da parte della Cassa pensioni autonoma di cui trattasi; ai medesimi venne intestata una speciale polizza d'assicurazione.

I professori continuarono ad essere iscritti alla Cassa sino alla data del loro passaggio nei ruoli statali e cioè sino al 1° luglio 1937 (vedasi art. 7 del regio decreto 29 luglio 1937, n. 1450) il quale conformemente al disposto dell'articolo 48 del testo unico sulle pensioni, stabilì che in seguito al passaggio del Politecnico a carico dello Stato « l'onere della pensione per i professori di ruolo sarà ripartito fra il Politecnico e lo Stato in proporzione dell'ammontare degli stipendi dall'uno e dall'altro rispettivamente corrisposti ».

L'ordinamento della Cassa era stato studiato in modo da garantire a tutti gli iscritti un soddisfacente trattamento di quiescenza, pari a quello garantito dallo Stato ai propri dipendenti. Se non ch'è tutti i suoi fondi — come d'obbligo per gli Enti pubblici — furono investiti in titoli di Stato, cosicchè la progressiva svalutazione dei titoli stessi è venuta in questo ultimo decennio, ad assottigliare paurosamente il valore reale dei fondi: in conseguenza la Cassa non ha avuto alcuna possibilità di migliorare le pensioni dei propri iscritti, pensioni che, rimaste pressochè al livello anteguerra, sono oggi del tutto irrisorie e tali da potersi considerare come la classica « pensione di fame ».

N'è d'altra parte il Politecnico era in grado — tanto meno lo è oggi — di integrare quei fondi con i propri mezzi: un Istituto di istruzione infatti, per le sue stesse finalità, non ha e non può avere mezzi sufficienti per accollarsi una spesa del genere. Esso, quindi, non ha potuto e non può estendere ai propri pensionati o pensionandi i miglioramenti previsti per le pensioni statali.

Una profonda esigenza di giustizia vuole, d'altra parte, che anche questi pensionati siano posti in condizione di vivere, perchè anche essi — come tutti i loro colleghi — hanno prestato la propria opera al servizio della Scuola, ed hanno versato, sugli stipendi percepiti, contributi tali che avrebbero dovuto garantire, se non fosse mutato il valore della moneta, una tranquilla vecchiaia, sgombra dalle assillanti preoccupazioni del vivere quotidiano.

A questa profonda esigenza risponde, appunto, l'unito disegno di legge, il quale sopprime la Cassa pensioni del Politecnico di Torino, nonchè quelle analoghe esistenti presso altri Atenei, ne devolve il patrimonio allo Stato e pone a carico dello Stato medesimo l'onere totale della liquidazione delle pensioni relative, nonchè quello della riliquidazione delle pensioni già indicate.

Da quanto risulta le varie Casse pensioni degli Atenei indicati nell'articolo 1 del disegno di legge, hanno attualmente un patrimonio ammontante complessivamente a 10.509.315 lire così ripartite:

Politecnico di Torino . . .	L.	2.549.500
Università di Cagliari . . .	»	2.687.215
Università di Perugia . . .	»	755.400
Università di Pisa	»	4.517.200
		10.509.315
Totale	L.	10.509.315

Più difficile ci è determinare quale possa essere l'onere derivante allo Stato dalla assunzione delle Pensioni. Vanno peraltro tenute presenti due circostanze:

1° che quasi certamente nel primo anno d'attuazione l'onere non sarà superiore alla entità dei patrimoni devoluti allo Stato;

2° che, in ogni caso, si tratterà di un onere transitorio. Va ricordato, a questo proposito, che la progressiva statizzazione, ormai completa, delle varie categorie di personale universitario di ruolo; ha fatto sì che ormai da diversi anni le Casse non abbiano più alcun nuovo iscritto.

Onorevoli senatori, a prescindere dal non rilevante onere che verrà a gravare sulle finanze dello Stato con l'approvazione del disegno di legge che mi onoro di presentare, richiamo la Vostra attenzione sulla particolare umana essenza del provvedimento, che assicurerà a pochi docenti universitari, colpiti nella vecchiaia dall'avversa sorte in un loro maturato diritto, un'esistenza meno tormentata.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Sono soppresse le Casse pensioni autonome in funzione presso il Politecnico di Torino ed altre Università.

Art. 2.

Il patrimonio di dette Casse è avvocato allo Stato nella situazione di diritto e di fatto in cui trovasi.

Art. 3.

Lo Stato assume l'onere, sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, di tutte le pensioni e quote di pensioni liquidate agli aventi diritto e da liquidare, dall'entrata in vigore della presente legge.